



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 642 DEL 07/09/2023

(Proposta n. 676 del 07/09/2023)

OGGETTO:	MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "DECIBEL OPEN AIR 2023"
-----------------	--

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

CONSIDERATO:

- che nelle giornate del 09 e 10 settembre 2023 si terrà, nell'area verde ubicata in via Lucchese, 161, Osmannoro – Sesto Fiorentino, un evento musicale denominato DECIBEL OPEN AIR 2023, con attività di DJ set e concerti di musica elettronica;

- che per tale evento è previsto l'allestimento di tre palchi, dove si svolgerà l'esibizione di noti artisti internazionali;
- che gli spettacoli inizieranno alle ore 12.00 e finiranno alle ore 24.00 di ciascuna giornata;
- che tale iniziativa internazionale richiamerà nell'area oggetto della manifestazione un grande afflusso di persone, stimato in alcune decine di migliaia di partecipanti;
- che per la realizzazione dell'evento verrà adeguatamente transennata solo la parte dell'aera a verde destinata alla realizzazione dei concerti;
- che la concentrazione di numerose persone in un'area determinata richiede specifici provvedimenti finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica;
- che in occasione di tale evento sono stati presentati idonei titoli abilitativi per la vendita e somministrazione di bevande a disposizione di coloro che si recano ai concerti;
- che l'afflusso ed il deflusso del pubblico avverrà principalmente attraverso la strada prospiciente l'area di spettacolo, la via Lucchese, oggetto di ordinanza della Settore Infrastrutture e Ambiente del 06/09/2023, n. 640, con la previsione tra l'altro della chiusura al traffico veicolare dalle ore 09.00 del 09 settembre fino alle ore 02.00 del 11 settembre 2023 del tratto di via Lucchese compreso tra la rotatoria di via del Cantone e il confine comunale con il Comune di Campi Bisenzio;

RITENUTO che il consumo in luogo aperto al pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, nonché la loro introduzione, possa favorire l'uso di questi come strumenti idonei a minacciare od a offendere e che il loro abbandono possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica, soprattutto per i partecipanti alla manifestazione in argomento;

VISTA la relazione predisposta ai fini della "safety della manifestazione in area pubblica", allegata all'istanza di rilascio di pubblico spettacolo per gli eventi in argomento, nel quale, tra l'altro, viene richiesto di provvedere all'emanazione di provvedimenti di divieto di vendita, di somministrazione e di introduzione di bevande e/o alimenti in contenitore di vetro di vetro o in lattine, ovvero di introduzione altri contenitori se non preventivamente aperti, in quanto possono favorire la dispersione e la frantumazione degli stessi contenitori ponendo a rischio l'incolumità pubblica e soprattutto la sicurezza degli stessi partecipanti alla manifestazione;

VALUTATO necessario procedere all'adozione di un provvedimento mirato a tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, impedendo nelle aree prossime all'evento successivamente meglio individuate:

1. la vendita per asporto di bevande e/o alimenti in contenitore di vetro di vetro o in lattine;
2. la vendita per asporto, la somministrazione, l'introduzione, la detenzione, la cessione a qualunque titolo di qualsiasi bevanda e alimenti contenuti in recipienti di vetro e/o metallo, ovvero l'introduzione di altri contenitori se non preventivamente aperti;
- 3 l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

RITENUTO che tale provvedimento debba essere efficace dalle ore 09.00 del giorno 09 settembre 2023 fino alle ore 02.00 del giorno 11 settembre 2023

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. del 7 giugno 2017, n. 555/OP/0001991/2017/1, che ha dettato le indicazioni operative in materia di safety intesa quale salvaguardia della pubblica incolumità delle persone e di security quali servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative da adottare;

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19 giugno 2017, n. 11464;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro del 28 luglio 2017, n. 11001/110(10), che ha dato indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di safety da adottare in caso di manifestazioni pubbliche, ed ha suggerito di prestare particolare attenzione negli eventi di straordinario afflusso pubblico che possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di effetti di panico collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale e quindi di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018, n. 11001/1/110/(10) recante: *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche”*;

RITENUTO

- di dover porre riparo alle eventuali problematiche derivate dalla possibile rottura di contenitori di bevande e alimenti in vetro o contenuti in lattine e/o il loro lancio (fonte di degrado e di pericolo per l'incolumità delle persone);
- necessario assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;
- necessario, per il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, adottare misure volte ad impedire la proliferazione dei suddetti fenomeni, vietando a chiunque, dalle ore 09.00 del giorno 09 settembre 2023 fino alle ore 02.00 del giorno 11 settembre 2023, la vendita per asporto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di qualsiasi bevanda e alimenti contenuti in recipienti di vetro e/o metallo, nonché la loro introduzione, all'interno delle aree prossime all'evento successivamente meglio individuate;
- che l'emanazione di un provvedimento contingibile e urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i partecipanti all'evento;

Visto il disposto dell'art. 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto della preventiva comunicazione del presente provvedimento, a mezzo a mezzo pec in data 07/09/2023, prot. n. 63278, all'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, ai sensi del citato art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per i motivi indicati in premessa

ORDINA

- 1. dalle ore 09.00 del giorno 09 settembre 2023 fino alle ore 02.00 del giorno 11 settembre 2023, all'interno dell'area sotto rappresentata, denominata *Area 1***

- A. la vendita per asporto, la somministrazione, l'introduzione, la detenzione, la cessione a qualunque titolo di qualsiasi bevanda e alimenti contenuti in recipienti di vetro e/o metallo, ovvero l'introduzione di altri contenitori se non preventivamente aperti;
- B. l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

AVVERTE

Che, nel caso di inottemperanza, si provvederà a termine di legge;

COMUNICA

1. avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Firenze, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n°1199, nel termine di 30 (trenta) giorni. L'eventuale ricorso NON sospende l'esecutorietà della presente ordinanza.
2. a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso alla presente Ordinanza e, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà inoltre ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente del Settore Polizia Municipale, dott. Paolo Bagnoli

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.
2. Che la presente ordinanza sia inoltrata:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo di Firenze;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino, quale Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - ai Comandanti della Stazione dei Carabinieri di Sesto Fiorentino e del Corpo di Polizia Municipale, per le rispettive competenze del caso;
 - al S.U.A.P. comunale per la consegna agli organizzatori della manifestazione, al responsabile della sicurezza, alle attività di somministrazione temporanea connesse alla kermesse, nonché per l'inoltro alle varie Associazioni di categoria per la massima diffusione del presente provvedimento alle attività di vendita e/o di somministrazione presenti nella zona.

IL SINDACO

LORENZO FALCHI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*